

Edizione 2022



Assicurazione complementare

Condizioni speciali (CS)
protect

Condizioni speciali (CS)

protect secondo la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

Capitolo	Pagina
1 Basi dell'assicurazione	4
1.1 Assicuratore	
1.2 Condizioni generali d'assicurazione (CGA)	
1.3 Contratto collettivo	
2 Entità della copertura	4
2.1 Basi contrattuali	
2.2 Controversie assicurate	
2.3 Sussidiarietà	
2.4 Controversie non assicurate	
3 Persone assicurate	4
4 Inizio, durata ed estinzione dell'assicurazione	5
4.1 In generale	
4.2 Risoluzione del contratto collettivo	
5 Validità territoriale	5
6 Validità temporale	5
7 Prestazioni assicurate	5
8 Caso di protezione giuridica	5
8.1 Notifica di un caso di protezione giuridica	
8.2 Svolgimento di un caso di protezione giuridica	
8.3 Procedura in caso di divergenze d'opinione	
9 Foro competente	6

protect

1 Basi dell'assicurazione

1.1 Assicuratore

Assicuratore dell'assicurazione di protezione giuridica per la salute **protect** è la Coop Protezione giuridica SA, Aarau (in seguito definita assicuratore). L'assicuratore malattia intermediario è Sympany Versicherungen AG, Basilea (di seguito Sympany).

1.2 Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Le Condizioni generali d'assicurazione di Sympany sono parte integrante delle disposizioni sulla protezione giuridica pazienti. In caso di divergenze, le Condizioni speciali dell'assicurazione protezione giuridica della salute **protect** prevalgono rispetto alle Condizioni generali d'assicurazione di Sympany.

1.3 Contratto collettivo

La protezione giuridica della salute è erogata sulla base del contratto collettivo tra Sympany e l'assicuratore. Sympany è autorizzata a compiere tutte le azioni in nome e per conto dell'assicuratore.

2 Entità della copertura

2.1 Basi contrattuali

Il contenuto del contratto si basa sulle presenti Condizioni generali d'assicurazione di Sympany **protect**, sulla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), sulla Legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) nonché sull'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazioni private (OS).

2.2 Controversie assicurate

Sono assicurate le seguenti controversie inerenti danni alla salute:

- controversie in materia di responsabilità civile (ad esempio con fornitori di prestazioni mediche, detentori di veicoli a motore dopo un incidente stradale ecc.)
- controversie in materia di diritto assicurativo (ad esempio con l'assicurazione di responsabilità civile, infortuni, malattie, invalidità ecc.)

2.3 Sussidiarietà

Il diritto alla protezione giuridica sussiste solo e nella misura in cui le prestazioni non devono essere erogate da un altro assicuratore. Non rientrano nella sussidiarietà le controversie con fornitori di prestazioni mediche e le relative assicurazioni di responsabilità civile.

2.4 Controversie non assicurate

Non sono assicurati

- casi non esplicitamente indicati,
- casi per i quali l'evento di base si è verificato prima dell'entrata in vigore della presente assicurazione,
- controversie della persona assicurata nei confronti di Coop Protezione Giuridica o dei suoi organi, così come nei confronti di avvocati e periti che intervengono in un caso di protezione giuridica assicurato,
- casi relativi a
 - trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici,
 - onorari e fatture (esclusi quelli per prestazioni non fornite),
 - fatture dei premi di Sympany,
 - difesa dei diritti al risarcimento danni.

3 Persone assicurate

Sono assicurate le persone che hanno stipulato l'assicurazione **protect** presso Sympany. Sono inoltre coperte tutte le persone assicurate in una polizza comune assieme alla persona summenzionata.

Se una persona assicurata decede in seguito a un evento assicurato, i suoi eredi sono coperti per tale evento.

4 Inizio, durata ed estinzione dell'assicurazione

4.1 In generale

L'inizio, la durata e la fine dell'assicurazione sono regolati dalle disposizioni comuni di Sympany.

L'assicurazione può essere stipulata o gestita soltanto assieme ad almeno una delle seguenti assicurazioni:

- **plus, premium, complemento generale, complemento privato, hospita, salto, dental.**

Se una persona che adempie le condizioni di **protect** esce dalla polizza comune, l'assicurazione continua individualmente. Alla persona assicurata spetta però il diritto di recesso entro tre mesi dall'avvenuta notifica.

4.2 Risoluzione del contratto collettivo

L'assicurazione si estingue con la risoluzione del contratto collettivo tra l'assicuratore e Sympany. La risoluzione deve essere notificata alla persona assicurata in forma scritta, al più tardi un mese prima dell'estinzione della copertura assicurativa.

5 Validità territoriale

La copertura assicurativa è valida a livello mondiale.

6 Validità temporale

Per la copertura assicurativa temporale è determinante il momento dell'evento scatenante. La protezione giuridica viene accordata solo se l'evento scatenante si è verificato dopo la stipulazione di **protect**. Quale evento scatenante è considerato il momento in cui viene provocato il sinistro; nei casi di diritto assicurativo si considera il momento dell'evento che cagiona il diritto alle prestazioni assicurate, altrimenti il momento della comunicazione che origina la controversia.

7 Prestazioni assicurate

L'assicuratore accorda le seguenti prestazioni:

- la tutela degli interessi giuridici da parte del servizio giuridico di Coop Protezione giuridica,
- il pagamento fino a un massimo di CHF 250'000.- (o CHF 50'000.- per i casi al di fuori dell'Europa e degli stati del Mediterraneo) per ogni caso:
 - i costi degli avvocati incaricati,
 - i costi dei periti incaricati,
 - le spese giudiziarie e procedurali a carico,
 - le commissioni di incasso per l'indennizzo riconosciuto alla persona assicurata,
 - del rimborso delle spese processuali da versare alla Controparte.

Non vengono pagati

- risarcimenti danni,
- costi che è tenuta ad assumersi una terza persona responsabile.

Le spese procedurali e legali riconosciute alla persona assicurata devono essere cedute all'assicuratore.

8 Caso di protezione giuridica

8.1 Notifica di un caso di protezione giuridica

Il verificarsi di un caso di protezione giuridica deve essere comunicato immediatamente all'assicuratore o a Sympany, su sua richiesta per iscritto. La persona assicurata è tenuta ad assistere l'assicuratore nel disbrigo del caso di protezione giuridica, a fornire le procure e informazioni necessarie come pure a inoltrare senza indugio all'assicuratore le comunicazioni ricevute, in particolare dalle autorità. In caso di violazione colposa di tali obblighi l'assicuratore può decurtare le proprie prestazioni nella misura in cui sono sorti costi supplementari. In caso di grave violazione l'assicuratore può rifiutare di fornire le proprie prestazioni.

8.2 Svolgimento di un caso di protezione giuridica

Dopo aver consultato la persona assicurata, l'assicuratore adotta le misure necessarie alla tutela dei suoi interessi. La persona assicurata può scegliere liberamente l'avvocato, se è necessario farvi ricorso, in particolare in caso di procedure giudiziarie o amministrative, oppure in caso di conflitto d'interessi. Il mandato viene conferito esclusivamente dall'assicuratore. In caso di mancata osservanza della presente disposizione l'assicuratore può decurtare le proprie prestazioni. Se non vi sono motivi validi per la sostituzione dell'avvocato, la persona assicurata deve assumersi le rispettive spese.

8.3 Procedura in caso di divergenze d'opinione

In caso di divergenze d'opinione circa l'ulteriore procedura, in particolare nei casi considerati senza speranza dall'assicuratore, su richiesta della persona assicurata viene avviata una procedura arbitrale. Quale giudice arbitrale viene nominata una persona designata congiuntamente da entrambe le parti.

La procedura si basa inoltre sulle disposizioni del concordato sull'arbitrato in base al vigente Codice di procedura civile svizzero (CPC).

Se una persona assicurata conduce una causa a proprie spese, le prestazioni contrattuali vengono fornite se il risultato è più favorevole rispetto a quanto valutato dall'assicuratore.

9 Foro competente

Le parti convengono come foro competente il domicilio svizzero della persona assicurata oppure Aarau.

1048/i/02.2022

+41 58 262 42 00
www.sympany.ch

Assicurarsi al meglio.
The logo for Sympany, featuring a stylized red 'C' shape that encircles the word 'sympany' in a lowercase, sans-serif font.